

IL RETTORE

VISTA la Legge 27.12.1997, n° 449 ed in particolare l'art. 51, 6° comma;

VISTI i DD.MM. 11.2.1998 e 26.2.2004;

VISTO il D.R. n° 1033 del 1° giugno 2006, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento per l'istituzione degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di questa Università;

VISTO il D.R. n° 1379 del 7.10.2009, con il quale viene indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 3 assegni di ricerca, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, finanziati con fondi derivanti da assegnazioni disposte dal MIUR per l'anno 2009, tra i quali n. 1 attribuito al settore Scientifico Disciplinare MED/09 "Medicina Interna";

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 26.01.2010 e in data 29.01.2010, relative all'aggiornamento dell'importo annuo lordo degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, a decorrere dal 1° 01.2010, che risulta essere pari a € 19.014,00;

CONSIDERATO che per l'assegno di cui sopra non sono pervenute domande di partecipazione;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria all'attivazione della procedura;

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 5.05.2010, con la quale si chiede di ribandire l'assegno inquadrabile nel S.S.D. MED/09;

DECRETA

Art. 1 - E' indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca come sotto specificato:

Facoltà	S.S.D.	Titolo S.S.D.	Argomento della ricerca	N°	Struttura
MEDICINA E CHIRURGIA	MED 09	MEDICINA INTERNA	NEFROLITIASI CALCICA IDIOPATICA, IPERTENSIONE ARTERIOSA E PESO CORPOREO: INTERRELAZIONI FRA FATTORI URINARI DI RISCHIO LITOGENO E CONSUMO DI SALE	1	Dipartimento di SCIENZE CLINICHE

Art. 2 - La durata dell'assegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della Legge n° 449/97, sarà di due anni, con possibilità di rinnovo.

Art. 3 - Il corrispettivo da attribuire al collaboratore, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, ammonterà ad € 16.138,00 annui, così come rideterminato dal Senato Accademico con delibera n° 390/11927 dell'8.3.2004 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 417/26515 del 12.3.2004. Detto compenso, detratti i costi a carico dell'assegnista, verrà corrisposto in acconti mensili posticipati.

Gli oneri potranno subire modifiche a seguito di leggi o normative successive.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con altre borse di studio (inclusa la borsa di dottorato), a qualsiasi titolo conferite, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

Art. 4 - Possono partecipare alla selezione dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale comprovato da pubblicazioni a stampa, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero o da altri titoli.

I partecipanti, pena l'esclusione dal concorso, devono essere in possesso di **Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia, Laurea Specialistica/Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, Laurea Specialistica in Biotecnologie per la Salute, Laurea Specialistica/Magistrale in Chimica.**

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. L'assegno è conferito per la durata indicata al precedente art. 2, fermo restando i limiti previsti dalla Legge n° 449/97 (gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, tenendo presente che il predetto limite non si riferisce esclusivamente all'ipotesi di rinnovo dello stesso contratto bensì si estende anche al caso di assegni conferiti a seguito di concorsi diversi).

Non possono essere conferiti assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, di Enti Pubblici e di Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n° 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

Art. 5 - Le domande di ammissione alla selezione (all. A), redatte in carta libera e corredate dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, dovranno essere consegnate, pena l'esclusione, a questa Università - Servizio Protocollo e Archivio corrente - Via Università, 12 - 43121 Parma – nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.00 alle h. 13.00, entro il termine perentorio del giorno 15 LUGLIO 2010.

In alternativa, la domanda di ammissione, potrà essere spedita (a mezzo raccomandata, del servizio postale di Stato, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ad esclusivo rischio del mittente e pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio sopraindicato. Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì, consentito, una volta trascorso il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati.

Sull'involucro del plico dovranno risultare indicati il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente, nonché la Facoltà, il Dipartimento ed il Settore Scientifico-Disciplinare per il quale il candidato intende partecipare.

Nella domanda dovranno essere necessariamente dichiarati, sotto la propria responsabilità:

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione ed il numero telefonico. Le eventuali variazioni di questi ultimi dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione;
- presso quale Dipartimento ed i Settori Scientifico-Disciplinari per i quali il candidato intende concorrere per l'attribuzione dell'assegno di ricerca;

- di essere in possesso del Diploma di Laurea italiana o del titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla Laurea italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. n° 1592/33, richiesto ai fini della partecipazione alla selezione cui si intende concorrere;
- di aver/non aver usufruito di assegni di ricerca ai sensi della Legge 449/97, con l'indicazione della data di inizio e di fine contratto e della sede di svolgimento dell'attività di ricerca ;
- di essere in possesso dell'eventuale titolo di Dottore di Ricerca, con l'indicazione della data di conseguimento e della sede universitaria presso la quale si è svolto;
- di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio che comprovino, in particolare per i laureati che non hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, il curriculum scientifico;
- di impegnarsi a non fruire di altre borse a qualsiasi titolo conferite.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- a) certificato di laurea, in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale;
- b) curriculum scientifico professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni a stampa, anche in collaborazione con terzi, purchè possa essere individuato l'apporto dei singoli coautori, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione alla collaborazione proposta. Saranno valutati come titoli, fra gli altri: il Dottorato di Ricerca, i Diplomi di Specializzazione e gli Attestati di Frequenza a Corsi di Perfezionamento Post-Laurea, conseguiti in Italia e all'estero, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, nonché ogni altro titolo od attività idonei a dimostrare l'attitudine per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) elenco, in carta libera, delle pubblicazioni, degli attestati e dei titoli sopra menzionati.

Ai sensi delle normative vigenti i documenti e i titoli di cui sopra potranno essere prodotti in originale, in copia conforme all'originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure con autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Le pubblicazioni potranno essere allegate in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. B).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che non siano allegati alla domanda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, dopo quattro mesi dall'approvazione atti della procedura di valutazione comparativa, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate.

Art. 6 - Il conferimento dell'assegno di ricerca avviene sulla base di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio effettuata da una Commissione nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Facoltà sentito il parere del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'istituzione dell'assegno. La Commissione Giudicatrice è formata da tre componenti scelti fra Professori e Ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare cui l'assegno si riferisce o, in mancanza, di Settori Scientifico-Disciplinari affini.

Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di 60 punti dei quali almeno 20 per i titoli. Per il conseguimento dell'assegno è necessario avere ottenuto nel colloquio almeno il 60% dei punti previsti.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, precederà la prova orale.

La comunicazione in ordine alla data ed al luogo di svolgimento della prova d'esame sarà inoltrata almeno 20 giorni prima dell'espletamento della prova stessa. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ogni candidato che sarà approvata dal Rettore, onde procedere alla relativa stipula del contratto. I giudizi espressi su ciascun candidato saranno resi pubblici.

Al vincitore verrà data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno. Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto di prestazione d'opera autonoma.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito.

La collaborazione ad attività di ricerca è disciplinata da apposito contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

L'assegnista vincitore della selezione dovrà produrre, all'atto della stipula del contratto:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 dalla quale risulti l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
- dichiarazione di non appartenere a personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, di Enti Pubblici e di Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n° 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;
- certificato medico, rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'attività di ricerca per la quale ha concorso e che è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento dell'attività cui sarà preposto;
- ricevuta di pagamento relativa all'accensione di una polizza assicurativa contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

L'attività di ricerca avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Art. 7 - Il titolare dell'assegno svolge specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca ed attività didattiche integrative nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'attività di ricerca dell'assegnista, caratterizzata essenzialmente da autonomia di organizzazione e flessibilità inerente alle esigenze del programma di ricerca, non può, peraltro, svolgersi in via meramente occasionale, ma deve coordinarsi, con continuità, con l'attività globale necessaria alla realizzazione del progetto.

Essa, pertanto, si svolge in condizioni di autonomia, senza vincolo d'orario predeterminato e direttive minuziose, ma con il limite del suo funzionale inserimento nel progetto di ricerca cui inerisce.

Al termine del primo anno, il titolare dell'assegno illustrerà l'attività svolta in una documentata relazione sottoponendola al Consiglio di Dipartimento ed eventualmente anche a quello di Facoltà in caso di svolgimento di attività didattica. Al termine del biennio detti consessi dovranno tener conto di tali relazioni annuali, al fine dell'eventuale proposta di rinnovo dell'assegno.

Art. 8 - Salvi i casi in cui trovi applicazione la disciplina contenuta nello Statuto di Ateneo, nei regolamenti e nelle leggi, vigenti ed applicabili, in tema di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, la partecipazione all'attività di ricerca non può comportare l'acquisizione di alcun diritto di proprietà intellettuale in capo all'assegnista.

Art. 9 - L'assegnista è tenuto a mantenere la riservatezza su quanto è oggetto della ricerca e, comunque, sulle informazioni di ogni natura acquisite in connessione con la propria attività e non

può, pertanto, divulgarle o porre in essere qualsiasi atto, anche omissivo od indiretto, che possa arrecare pregiudizio all'Ateneo.

Art. 10 - Eventuali cause sopravvenute che impediscano l'attività di ricerca per un periodo superiore a 60 giorni continuativi nell'arco dell'anno saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento e potranno dar luogo alla sospensione della prestazione nei casi in cui, valutata l'attività di ricerca svolta fino a tale momento, il Dipartimento di riferimento mantenga interesse apprezzabile alla successiva ripresa della collaborazione.

Per tutto il periodo di sospensione della prestazione il collaboratore non avrà diritto all'erogazione dell'assegno.

Art. 11 – La Facoltà e il Dipartimento presso i quali si svolge l'attività di collaborazione, possono autorizzare il recesso dal contratto, previo parere favorevole del Senato Accademico, in presenza di grave inadempimento agli obblighi contrattuali costituente giusta causa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto.

La Facoltà e il Dipartimento, con le stesse modalità di cui al punto che precede, potranno ugualmente procedere al recesso dal contratto in presenza di eventuali cause sopravvenute, che impediscano l'attività di ricerca per un periodo superiore a 60 giorni continuativi nell'arco dell'anno, valutata l'attività di ricerca svolta fino a tale momento e qualora ritenga venuto meno l'apprezzabile interesse alla successiva ripresa del rapporto.

A propria volta, l'assegnista potrà recedere per giusta causa dandone comunicazione scritta al responsabile della ricerca ed al Magnifico Rettore.

Art. 12 - Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 13 - Il presente bando è pubblicato all'albo dell'Università degli Studi di Parma, della Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA, nonché presso l'albo del Dipartimento di SCIENZE CLINICHE. L'avviso relativo alla predetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, è trasmesso a tutte le Università degli Studi ai fini dell'affissione ai relativi albi. Il bando è infine accessibile via Internet al sito <http://www.unipr.it/concorsi>.

Parma, 19 maggio 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Rodolfo Poldi

IL RETTORE

F.to Gino Ferretti

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

IL SOTTOSCRITTO

cognome _____ nome _____,
nato a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____,
indirizzo _____ tel. n° _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità

DICHIARA

_____;

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera.

Parma, _____

il dichiarante

N°B. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.